

Programma Regionale
FESR FSE+ Basilicata 2021-2027
Priorità 3 – Basilicata green (OS 2.7)



**Procedura negoziale per la selezione di
operazioni finalizzate alla tutela della biodiversità
nelle aree naturali protette e siti Natura 2000
D.G.R. n. 241 del 16/03/2024**

Schema di Accordo di Collaborazione

REGIONE BASILICATA

DIREZIONE GENERALE DELL'AMBIENTE, DEL TERRITORIO E DELL'ENERGIA
UFFICIO PARCHI, BIODIVERSITÀ, TUTELA DELLA NATURA



SCHEMA DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE

ex art. 15 della L. 7 agosto 1990, n. 241

Tra

La Regione Basilicata, con sede legale in Potenza (PZ) alla via Vincenzo Verrastro n. 5, C.F. 80002950766, in seguito indicata anche “Regione”, rappresentata da Michele Busciolano, in qualità di Dirigente Generale della Direzione Generale dell’Ambiente, del Territorio e dell’Energia, autorizzato alla stipula con la D.G.R. n. 616 del 17.10.2024;

e

Il Parco Archeologico Storico Naturale delle Chiese Rupestri del Materano, con sede legale in Matera alla via Sette Dolori n. 10 C.F. 93030250778 e P.I., in seguito indicato “**parco**”, rappresentato dal Dott. Giovanni MIANULLI, in qualità di Presidente;

PREMESSO CHE

- l’Obiettivo Specifico 2.7 del PR Basilicata FESR FSE+ 2021/2027 - Azione 3.2.7.A prevede, in coerenza con il Quadro delle azioni prioritarie d’intervento regionali (PAF), l’attivazione di azioni mirate alla tutela della biodiversità, con particolare riferimento a:
 - il mantenimento e ripristino di un buono stato di conservazione di habitat e specie in linea con gli strumenti di conservazione e tutela vigenti per ogni sito Rete natura 2000, al fine di garantire sia il raggiungimento degli obiettivi di tutela di cui alle Direttive 92/43/CEE e 147/09/CE, che una maggiore resilienza degli stessi rispetto agli effetti dei cambiamenti climatici;
 - la valorizzazione del territorio regionale tutelato anche con il sostegno di campagne di informazione e sensibilizzazione;
 - il superamento dell’esistente frammentazione degli ecosistemi favorendo il collegamento territoriale tra territori ad elevato valore ambientale e tra aree protette a diverso titolo, integrando/adeguando la rete ecologica regionale;da realizzare nelle Aree Naturali Protette e nei siti Natura 2000;
- con la D.G.R. n. 57 del 02.02.2022, la Regione Basilicata ha approvato il “Quadro delle azioni prioritarie (PAF) per Natura 2000 in Basilicata ai sensi dell’articolo 8 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (direttiva Habitat) per il quadro finanziario pluriennale 2021-2027”;
- il PAF è condizione abilitante per l’obiettivo specifico 2.7 come previsto dall’Allegato III del Reg. (UE) n. 1060/2021;

- il PAF è un documento strategico di indirizzo, finalizzato all'integrazione delle priorità di intervento per i siti Natura 2000, nel quale viene restituito un quadro generale degli strumenti normativi e gestionali, nonché delle priorità individuate ai fini dell'attuazione della Rete Natura 2000, specificandone il fabbisogno finanziario stimato, e la relativa fonte finanziaria nella programmazione dei fondi UE per il ciclo di riferimento;
- nel PAF sono messe a fuoco le esigenze di finanziamento e le priorità direttamente correlate alle specifiche Misure di Conservazione e alle azioni dei Piani di Gestione approvati per i Siti Natura 2000, al fine di conseguire gli obiettivi di conservazione per i target naturalistici tutelati (articolo 6, paragrafo 1, della direttiva Habitat 92/43/CE);
- i fondi comunitari strutturali del ciclo 2021-27, rivestono un ruolo fondamentale per la Rete Natura 2000 e la redazione del PAF, reso condizione abilitante per gli interventi nelle aree Natura 2000, è finalizzata a garantire il mantenimento, il ripristino e il miglioramento della biodiversità, non solo sui siti Natura 2000 ma anche nella infrastruttura verde ad essi correlata;
- il PAF si configura come un documento ricognitivo delle azioni prioritarie per la conservazione di habitat, specie e della biodiversità più in generale, che contiene indirizzi derivanti dalle Misure di Conservazione e dai Piani di Gestione dei Siti della Rete Natura 2000, strumenti normativi e gestionali già approvati e vigenti;
- con D.G.R. n. 241 del 16 marzo 2024 è stata attivata una procedura di tipo negoziale per selezionare, previa fase di confronto partenariale con i Soggetti invitati, progetti a regia regionale finalizzati all'attuazione dell'azione 3.2.7.A con particolare riferimento:
 - al mantenimento e ripristino di un buono stato di conservazione di habitat e specie in linea con gli strumenti di conservazione e tutela vigenti per ogni sito Rete natura 2000, al fine di garantire sia il raggiungimento degli obiettivi di tutela di cui alle Direttive 92/43/CEE e 147/09/CE, che una maggiore resilienza degli stessi rispetto agli effetti dei cambiamenti climatici, non escluse le attività di sostegno alla fauna selvatica in difficoltà;
 - alla valorizzazione del territorio regionale tutelato anche con il sostegno di campagne di informazione e sensibilizzazione, anche attraverso:
 - l'incentivazione del valore ecosistemico degli habitat forestali e la strutturazione di processi per l'attuazione di modelli di gestione sostenibile ed innovativa;
 - l'incentivazione di modelli di fruizione sostenibile a vantaggio delle categorie svantaggiate;
 - al superamento dell'esistente frammentazione degli ecosistemi favorendo il collegamento territoriale tra territori ad elevato valore ambientale e tra aree protette a diverso titolo, integrando/adeguando la rete ecologica regionale;

- alla procedura negoziale sono stati invitati gli Enti gestori dei Parchi che insistono sul territorio della Regione Basilicata, nello specifico:
 - Ente parco nazionale dell'Appennino Lucano, Val d'Agri e Lagonegrese;
 - Ente parco nazionale del Pollino;
 - Ente parco regionale archeologico, storico, naturale delle Chiese Rupestri del materano;
 - Ente parco regionale del Vulture;
 - Ente parco naturale regionale Gallipoli Cognato piccole Dolomiti lucane.
- l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'art. 11, commi 2 e 3 della medesima legge;
- con delibera n. 567 del 31 maggio 2017, l'ANAC ha precisato che la cooperazione deve essere finalizzata al raggiungimento di obiettivi comuni agli enti interessati e che la stessa deve essere retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico e che "La norma contempla, quindi, una specifica disciplina degli accordi tra soggetti pubblici, quale istituto già previsto in passato e in linea generale dall'art. 15 della L.241/1990, ai sensi del quale "anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune". Si tratta, com'è evidente, di un modello convenzionale di svolgimento delle pubbliche funzioni, finalizzato alla collaborazione tra amministrazioni pubbliche";
- un'autorità pubblica può adempiere ai propri compiti anche in collaborazione con altre amministrazioni, in alternativa allo svolgimento di procedure di evidenza pubblica di scelta del contraente, purché l'accordo fra amministrazioni preveda un'effettiva cooperazione fra i due enti senza prevedere un compenso oltre al riconoscimento delle spese sostenute per lo svolgimento delle attività, valutate preventivamente a titolo forfettario;
- entrambe le parti esprimono un reciproco interesse alla stipula del presente accordo, avente un fine ultimo comune, ossia quello di garantire il mantenimento, il ripristino e il miglioramento della biodiversità e di dare attuazione alle azioni previste dal Quadro delle azioni prioritarie (PAF) per Natura 2000 in Basilicata ai sensi dell'articolo 8 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (direttiva Habitat) per il quadro finanziario pluriennale 2021-2027;
- in ragione di quanto premesso, l'interesse di cui ai precedenti punti può qualificarsi come interesse comune ai sensi del richiamato art. 15 della legge n. 241/90;

- con nota prot. 1101 del 27.08.2024 il Parco Archeologico Storico Naturale delle Chiese Rupestri del Materano ha trasmesso la dichiarazione sul titolare effettivo e ha comunicato i CUP per ciascuna delle operazioni da ammettere a finanziamento;
- con nota prot. 1451 del 11/11/2024 il Parco Archeologico Storico Naturale delle Chiese Rupestri del Materano ha trasmesso la delibera di consiglio direttivo n. 34 del 11/11/2024 di approvazione del presente schema di accordo;

VISTI

- i verbali degli incontri relativi alla succitata procedura negoziale e all'attività di valutazione delle operazioni selezionate a valere sul presente Accordo, custoditi agli atti dell'Ufficio Parchi, Biodiversità e Tutela della Natura in qualità di Ufficio Responsabile dell'Attuazione (R.d.A) ai sensi della D.G.R. n. 377/2023;
- la D.G.R. n. 616 del 17/10/2024 con cui:
 - sono stati approvati gli esiti istruttori ed ammesse a finanziamento le proposte progettuali presentate dagli Enti Parco;
 - è stato approvato il presente schema di accordo di collaborazione ex art. 15 della L. 7 agosto 1990, n. 241;

CONSIDERATO CHE

- a conclusione della procedura negoziale, è opportuno procedere alla sottoscrizione di un Accordo di Collaborazione per l'attuazione delle operazioni a valere sull'Obiettivo Specifico 2.7 – Azione 3.2.7.A, tra la Regione Basilicata e ciascuno degli Enti Parco invitati alla procedura avviata con D.G.R. n. 241/2024.

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 – Premesse e allegati

Le premesse e gli allegati sono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Articolo 2 – Oggetto dell'Accordo



Il presente Accordo regola, in ossequio al principio di leale collaborazione tra le parti, i rapporti tra la Regione Basilicata e l'Ente Parco Archeologico Storico Naturale delle Chiese Rupestri del Materano, beneficiario per la realizzazione delle seguenti operazioni:

Titolo operazione	CUP	Costo complessivo operazione	Cofinanziamento PR Basilicata FESR-FSE+ 2021-2027
Riqualificazione e potenziamento dei Sentieri – Ripristino e manutenzione “Muretti a secco e sistemi Terrazzati”.	C18E24000100002	€. 500.000,00	€ 500.000,00
Studi Monitoraggi, realizzazione e recupero di piccoli invasivi, manutenzione di Piste Forestali.	C18E24000110002	€. 650.000,00	€ 650.000,00
Potenziamento CRAS e strutture di servizio.	C28E24000170002	€. 150.000,00	€ 150.000,00
Campagne di informazione e sensibilizzazione per scuole e cittadini.	C15B24000230002	€. 200.000,00	€ 200.000,00
TOTALE		€. 1.500.000,00	€ 1.500.000,00

- ammesse a finanziamento a valere sull'Obiettivo Specifico 2.7 del PR Basilicata FESR FSE+ 2021-2027, giusta D.G.R. n. 616 del 17.10.2024

Le operazioni indicate al comma precedente devono essere realizzate così come descritte e nel rispetto del cronoprogramma riportato nei rispettivi allegati al presente accordo e devono concorrere al raggiungimento dei target dei seguenti indicatori:

- indicatore di output: RCO37 “Superficie dei siti Natura 2000 oggetto di misure di protezione e risanamento”
- indicatore di risultato: RCR95 “Popolazione che ha accesso a infrastrutture verdi nuove o migliorate”.

Articolo 3 – Entità del contributo

In relazione all'oggetto di cui al precedente articolo 2, la Regione Basilicata mette a disposizione le necessarie risorse finanziarie per l'esecuzione delle azioni necessarie, a valere sull'O.S. 2.7 del PR Basilicata FESR-FSE+ 2021-2027 come di seguito indicate:

Titolo operazione	CUP	Costo complessivo operazione	Cofinanziamento PR Basilicata FESR-FSE+ 2021-2027
Riqualificazione e potenziamento dei Sentieri – Ripristino e manutenzione “Muretti a secco e sistemi Terrazzati”.	C18E24000100002	€. 500.000,00	€ 500.000,00
Studi Monitoraggi, realizzazione e recupero di piccoli invasivi, manutenzione di Piste Forestali.	C18E24000110002	€. 650.000,00	€ 650.000,00
Potenziamento CRAS e strutture di servizio.	C28E24000170002	€. 150.000,00	€ 150.000,00

Campagne di informazione e sensibilizzazione per scuole e cittadini.	C15B24000230002	€. 200.000,00	€. 200.000,00
TOTALE		€. 1.500.000,00	€. 1.500.000,00

Resta fermo che l'importo massimo a disposizione del Beneficiario per la realizzazione delle operazioni oggetto del presente Accordo è quello rinveniente dal quadro economico di progetto rideterminato post procedura/e di appalto.

In fase di progettazione esecutiva, le eventuali somme necessarie alla realizzazione dell'operazione eccedenti il contributo concesso nella delibera di ammissione a finanziamento citata in premessa restano a carico del beneficiario.

Le eventuali economie rivenienti dalle operazioni finanziate, ivi incluse quelle rivenienti dal quadro economico rideterminato post procedura/e di appalto, ritornano nella disponibilità della Regione Basilicata, senza possibilità alcuna di utilizzo da parte del Soggetto beneficiario.

Ai sensi del punto 3 della lettera di invito approvata con la D.G.R. n. 241/2024, le economie registrate in corso di attuazione delle operazioni, verranno assegnate equamente, a titolo di premialità, ai beneficiari che termineranno gli interventi finanziati nel rispetto del cronoprogramma di attuazione degli stessi, previa riapertura del tavolo negoziale e presentazione da parte degli stessi di nuove proposte progettuali che rispettino i requisiti e le prescrizioni della procedura di cui alla citata D.G.R. n. 241/2024.

Articolo 4 - Responsabili dell'Accordo

I Responsabili dell'accordo sono, ognuno per il proprio ambito di competenza:

- Per la Regione Basilicata, il Dirigente dell'Ufficio Parchi, Biodiversità e Tutela della Natura, in qualità di Ufficio Responsabile dell'Attuazione (R.d.A.) ai sensi della D.G.R. n. 377/2023: Dott. Michele Busciolano;
- Per l'Ente Parco Archeologico Storico Naturale delle Chiese Rupestri del Materano, il Presidente: Dott. Giovanni MIANULLI.

In particolare, le Parti si impegnano ad una reciproca e costante informazione e collaborazione, attraverso modalità operative concordate, sulle attività oggetto del presente accordo e sugli ulteriori aspetti che si rivelassero di comune interesse, fornendo quanto necessario per il mantenimento degli impegni assunti e avvalendosi delle rispettive strutture e risorse nel rispetto della normativa vigente.

Articolo 5 - Durata dell'Accordo e cronoprogramma di attuazione delle operazioni

Il presente Accordo decorre dalla data della sua sottoscrizione e scade con la liquidazione dell'intero contributo spettante al Beneficiario a seguito della conclusione ed entrata in funzione delle operazioni previste nelle operazioni allegate.

La durata del presente accordo in ogni caso non può andare oltre il 31/12/2027.

La realizzazione delle operazioni deve concludersi entro 18 mesi dalla data di stipula del presente accordo.

Non sono ammissibili operazioni portate materialmente a termine o completamente attuate nel rispetto di quanto previsto dall'art. 63 comma 6 del Regolamento (UE) n. 1060/2021.

Articolo 6 – Obblighi delle Parti

Con il presente Accordo,

✓ il **Beneficiario** si obbliga a garantire:

- la comunicazione di ogni variazione del RUP entro quindici (15) giorni dal suo verificarsi;
- rispettare, nelle diverse fasi di attuazione dell'intervento, la normativa europea, nazionale e regionale vigente in materia di appalti pubblici e di ambiente, nonché di quella civilistica e fiscale;
- applicare e rispettare le disposizioni in materia di trasparenza dell'azione amministrativa;
- rispettare, in sede di gara, i principi orizzontali di parità di genere, non discriminazione e accessibilità, laddove applicabili;
- applicare la normativa europea in tema di pubblicità e informazione circa il finanziamento con fondi SIE, ai sensi degli artt. 47, 49 e 50 del Reg. (UE) n. 2021/1060 e dell'Allegato IX allo stesso;
- rispettare le norme in tema di ammissibilità delle spese;
- indicare, su tutti i documenti afferenti alle operazioni, il PR Basilicata FESR FSE+ 2021-2027, l'Obiettivo specifico 2.7, il titolo dell'operazione, il Codice Unico di Progetto (CUP) e il Codice Identificativo Gara (CIG);
- adottare un sistema di contabilità separata o di adeguata codificazione contabile per tutte le transazioni relative alle operazioni oggetto del presente Accordo, nonché l'individuazione di un conto bancario dedicato all'operazione anche al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e ss.mm.ii.;
- rispettare il divieto di doppio finanziamento;
- rispettare le procedure e i termini di rendicontazione;
- rispettare gli obblighi di registrazione e aggiornamento dei dati nel sistema informativo di monitoraggio in uso e rispetto delle procedure di monitoraggio;
- rispettare il cronoprogramma di attuazione degli interventi;

- rispettare il principio di stabilità delle operazioni (vincolo di destinazione) ai sensi dell'art. 65 del Reg. (UE) n. 2021/1060;
 - ai sensi dell'art. 82 del Reg. (UE) 2021/1060, conservare e rendere disponibile la documentazione relativa alle operazioni ammesse a contributo finanziario, ivi compresi i giustificativi di spesa, nonché a consentire le verifiche in loco, in favore delle autorità di controllo regionali, nazionali ed europee per un periodo non inferiore a cinque anni decorrenti dal 31 dicembre dell'anno in cui l'Autorità di Gestione ha effettuato l'ultimo pagamento al beneficiario medesimo;
 - consentire alla struttura di gestione e di controllo, all'Autorità di Audit, alla Commissione Europea, alla Corte dei Conti Europea la verifica della correttezza amministrativa delle procedure poste in essere, della corretta realizzazione delle opere e della loro conformità al progetto approvato, nonché delle spese sostenute in relazione agli interventi finanziati, rendendo disponibile la relativa documentazione.
- ✓ la **Regione Basilicata** si obbliga a:
- implementare nel sistema informativo di monitoraggio del PR Basilicata 2021-2027 tutti i dati concernenti le informazioni identificative delle operazioni;
 - effettuare il monitoraggio e la verifica del rispetto degli obblighi di informazione e pubblicità da parte del Beneficiario attraverso l'acquisizione della documentazione probante;
 - esercitare verifiche e controlli sulla regolarità tecnica, amministrativa e contabile dell'attività connesse alla realizzazione delle operazioni, nonché sullo stato di avanzamento fisico, finanziario e procedurale della stessa;
 - erogare il contributo concesso all'esito positivo delle verifiche effettuate sulla regolarità delle spese e delle procedure connesse alle operazioni.

Articolo 7 – Ammissibilità delle Spese

Sono ammissibili le spese funzionali alla realizzazione delle operazioni e che risultino essere:

- pertinenti ed imputabili all'operazione selezionata sulla base del quadro finanziario di progetto;
- effettivamente sostenute dal Beneficiario e comprovate da atti giustificativi di spesa e di pagamento e/o da documenti aventi valore probatorio equivalente o, in casi debitamente giustificati, da idonea documentazione comunque attestante la pertinenza delle stesse all'operazione;
- sostenute nel periodo di eleggibilità delle spese previsto dal presente Accordo;
- contabilizzate, in conformità alle disposizioni di Legge ed ai principi contabili e, se del caso, sulla base delle specifiche disposizioni dell'Autorità di Gestione;



- indicate nel Quadro Economico di progetto.

Nel rispetto dei requisiti e delle disposizioni normative e regolamentari richiamate sono ammissibili le seguenti tipologie di spesa, se previste nel quadro finanziario di progetto ammesso a finanziamento ed effettivamente e definitivamente sostenute dal Beneficiario:

- lavori, forniture e servizi connessi alla realizzazione dell'operazione, nonché funzionali alla sua piena operatività;
- indennità, oneri e contributi dovuti, come per legge, ad enti pubblici e privati finalizzati necessari all'esecuzione delle opere (permessi, concessioni, autorizzazioni ecc.);
- eventuale collaudo statico e collaudo tecnico-amministrativo;
- spese generali.

Per spese generali sono riconosciute applicando, ai sensi dell'articolo 54, comma 1, lettera a) del Regolamento (UE) n. 1060/2011, un tasso forfettario pari al 7% dei costi diretti ammissibili a valere sulle risorse del PR Basilicata 2021-2027 e si riferiscono alle spese per la definizione e gestione del progetto.

L'imposta sul valore aggiunto (IVA) è ammissibile solo se realmente e definitivamente sostenuta dal Beneficiario e solo se questa non sia recuperabile, nel rispetto della normativa nazionale di riferimento

Le spese, per essere considerate ammissibili, devono essere chiaramente intestate al soggetto beneficiario del contributo e sostenute da quest'ultimo; non sono ammissibili le spese per i quali il soggetto beneficiario del contributo non coincide con il soggetto che stipula il contratto con l'operatore economico selezionato per la realizzazione degli interventi.

I documenti di pagamento devono riportare il riferimento al Codice Unico di Progetto (CUP) ed al Codice identificativo di gara (CIG) secondo le disposizioni normative vigenti.

Sono ammessi i pagamenti effettuati esclusivamente attraverso mandato di pagamento o bonifico bancario o postale. Non sono ammessi i pagamenti effettuati con qualsiasi modalità diversa dal mandato/bonifico bancario o postale.

La disposizione di pagamento deve essere singola, nel senso che ad una fattura deve corrispondere un ordine di pagamento di pari importo, tranne il caso in cui con un unico pagamento vengano pagate più fatture dello stesso fornitore tutte esclusivamente inerenti al progetto cofinanziato.

Non sono ammissibili spese riferite a procedure di appalto che non rispettano l'applicazione del Codice dei Contratti pubblici vigente ed applicabile.

Ai fini del riconoscimento della loro ammissibilità, le spese dovranno essere sostenute ed integralmente pagate dalla data di stipula del presente Accordo fino alla data di richiesta di erogazione del saldo. Al fine di verificare il rispetto dei termini su indicati si terrà conto della data di quietanza del documento di spesa.

Le spese per imprevisti (ossia spese riconducibili a circostanze impreviste ed imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante e intervenute successivamente all'approvazione del quadro economico definitivo), sono ammissibili a contributo finanziario nella misura massima del 10% dell'importo dei lavori/forniture/servizi, rilevabile a seguito di quadro economico post procedura/e di appalto e sono da intendersi al lordo di IVA ed eventuali contributi integrativi.

Gli atti relativi ad eventuali modifiche e varianti al progetto devono essere sottoposti alla Regione Basilicata, entro 30 (trenta) giorni dall'approvazione da parte del beneficiario, ai fini della valutazione della conformità alla normativa comunitaria e nazionale vigente in materia di appalti pubblici e dell'ammissibilità delle relative spese.

Nel caso di variante, conforme alla normativa vigente, la cui entità economica è superiore al limite del 10% di cui alla voce imprevisti del quadro economico definitivo, la Regione si riserva di valutare la possibilità di considerare ammissibile al contributo del PR la relativa spesa nell'ambito delle risorse finanziarie impegnate per l'operazione, fermo restando il costo totale dell'operazione così come ammessa a finanziamento ed il relativo contributo massimo concedibile.

Restano escluse dall'ammissibilità le spese per ammende, penali e controversie legali, nonché i maggiori oneri derivanti dalla risoluzione delle controversie sorte con gli appaltatori, compresi gli accordi bonari e gli interessi per ritardati pagamenti.

Non sono altresì considerate ammissibili le spese relative alla manutenzione ordinaria, quelle relative ad acquisto di allestimenti o attrezzature o macchinari usati, nonché quelle spese non contemplate nel quadro economico della proposta progettuale ammessa a finanziamento.

Le spese non ammissibili rimangono a carico del Soggetto beneficiario.

Articolo 8 – Obblighi di comunicazione e visibilità

Il beneficiario del contributo è tenuto al rispetto degli obblighi a suo carico in materia di comunicazione e visibilità previsti dal Regolamento (UE) 2021/1060.

In particolare, il beneficiario del contributo ha la responsabilità di evidenziare il sostegno ricevuto dall'Unione europea con le modalità di comunicazione previste dal Regolamento (UE) 2021/1060 (artt. 47, 49, 50, Allegato IX) e secondo le disposizioni pubblicate nella sezione "Comunicazione" del sito web del PR Basilicata FESR FSE+ 2021-2027, raggiungibile al seguente link <https://europa.regione.basilicata.it/2021-27/>.

I beneficiari devono fornire sul sito web istituzionale e sui profili di social media ufficiali, ove esistenti, una breve descrizione delle operazioni, con indicazione delle finalità ed i risultati attesi evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione Europea e dal PR Basilicata FESR FSE+ 2021-2027.

Ai fini della trasparenza, si informa il beneficiario che il finanziamento comporta, come previsto dal Regolamento (UE) n. 2021/1060, l'accettazione della pubblicazione sui portali istituzionali della Regione, dello Stato e dell'Unione europea, dei dati, in formato aperto, relativi al beneficiario e alle operazioni cofinanziate. L'elenco dei dati è pubblicato ai sensi dell'Articolo 49 del Regolamento (UE) 2021/1060. I dati saranno elaborati anche ai fini della prevenzione di frodi e di irregolarità.

Articolo 9 - Obblighi connessi al rispetto del principio del DNSH

Tutti gli interventi proposti dovranno rispettare e conformarsi, secondo quanto previsto nell'articolo 9, comma 4 del Regolamento (UE) 2021/1060, al principio "non arrecare un danno significativo" (DNSH) e agli obiettivi ambientali individuati nell'articolo 9 del Regolamento UE n. 852/2020.

Articolo 10 - Modalità di erogazione del finanziamento

Il contributo pubblico concesso al Beneficiario è erogato con le seguenti modalità:

- ✓ primo acconto, da liquidarsi a titolo di anticipazione su richiesta del Beneficiario, pari al 10% dell'importo del contributo così come definito nel Quadro economico dell'operazione allegato al progetto esecutivo, è erogato a seguito dell'approvazione da parte dell'Ufficio RdA della Determinazione dirigenziale di presa d'atto del progetto esecutivo e di approvazione del quadro economico. Al fine di ottenere la prima anticipazione, il soggetto beneficiario deve trasmettere all'ufficio RdA, la seguente documentazione:
 - presentazione della domanda di anticipazione;
 - atto di nomina del RUP;
 - atto di approvazione del progetto esecutivo e del quadro economico.
- ✓ secondo acconto, da liquidarsi a titolo di anticipazione su richiesta del Beneficiario, pari al 20% dell'importo del contributo assentito così come rideterminato post procedura/e d'appalto dei lavori/servizi/forniture, a seguito della sottoscrizione del contratto tra il Beneficiario ed il/i Soggetto/i aggiudicatario/i. Al fine di ottenere la seconda anticipazione, il soggetto beneficiario deve trasmettere all'ufficio RdA, la seguente documentazione:
 - presentazione della domanda di anticipazione;
 - la documentazione completa (intero iter procedurale) relativa ad ogni affidamento attivato per la realizzazione dell'operazione;
 - il quadro economico rideterminato al netto dei ribassi post procedura/e di appalto.
- ✓ terzo acconto, da liquidarsi a titolo di rimborso delle spese già sostenute, fino ad un massimo dell'90% dell'importo del contributo assentito così come rideterminato post procedura/e d'appalto

dei lavori/servizi/forniture, è erogato su richiesta del Beneficiario a seguito della trasmissione della documentazione relativa alle procedure di gara, alle spese ed ai pagamenti, e di tutta la documentazione tecnica ed amministrativa necessaria, nel rispetto di quanto stabilito dal Manuale delle procedure dell'Autorità di Gestione del PR FESR FSE+ Basilicata 2021-2027. In particolare, al fine di ottenere il terzo acconto, il soggetto beneficiario deve trasmettere all'ufficio RdA, la seguente documentazione:

- presentazione di domanda di pagamento;
 - rendicontazione delle spese sostenute e debitamente documentate per un importo pari almeno all'80% delle anticipazioni ricevute;
 - aggiornamento dei valori degli indicatori di realizzazione;
 - conferma/aggiornamento delle informazioni relative al monitoraggio procedurale;
 - presentazione della documentazione completa relativa ad ogni ulteriore eventuale affidamento attivato per la realizzazione dell'impianto.
- ✓ Saldo residuo del 10% a seguito dei seguenti adempimenti da parte del RUP, attraverso il sistema informativo di monitoraggio del PR Basilicata 2021-2027:
- presentazione di domanda di saldo, in presenza di rendicontazione delle spese ammissibili, sostenute e debitamente documentate per le operazioni finanziate, per un importo pari al 100% dell'importo ritenuto ammissibile e delle correlate quote di cofinanziamento (ove previste);
 - presentazione del certificato di collaudo tecnico-amministrativo/regolare esecuzione/verifica di conformità e del/i relativo/i atto/i di approvazione;
 - aggiornamento dei dati del monitoraggio.

Le erogazioni, salvo le prime due concesse a titolo di anticipazione, restano subordinate alla rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e quietanzate secondo la normativa vigente in materia ed all'esito positivo delle verifiche effettuate dalla Regione Basilicata; pertanto, il beneficiario si impegna ad anticipare a valere sul proprio bilancio, ove necessario, le somme utili alla rendicontazione delle spese afferenti alle operazioni.

La Regione Basilicata assicura che il Beneficiario riceva l'importo totale del contributo pubblico entro il più breve termine e nella sua integrità e comunque non oltre il termine di **entro 80 giorni** decorrenti dalla data di protocollazione della richiesta di liquidazione, salvi i casi di interruzione del procedimento come previsto dall'articolo 74, comma 1, lettera b) del Regolamento UE n. 1060/2021. La documentazione e i chiarimenti richiesti a integrazione ai sensi dell'art. 74 comma 1 lettera b) del Regolamento (UE) 2021/1060 del 24 giugno 2021 dovranno essere trasmessi entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di integrazione.

A tal fine, fermo restando eventuali ritardi nell'erogazione del contributo imputabili ai vincoli sulla spesa regionale, il RdA effettua le disposizioni di liquidazione entro e non oltre 15 giorni lavorativi dal ricevimento della domanda di rimborso. La decorrenza di suddetto termine si interrompe in caso di richiesta integrazioni da parte dell'Ufficio regionale. La richiesta di eventuali integrazioni avverrà comunque non oltre 10 giorni lavorativi dal ricevimento della domanda di rimborso.

Ai fini dell'adozione del provvedimento di liquidazione dei contributi verrà verificato inoltre che il beneficiario del contributo abbia una situazione di regolarità contributiva nei confronti di INPS e INAIL (DURC).

Non sarà possibile erogare il saldo del contributo in assenza della documentazione comprovante il collaudo e la verifica di conformità ai sensi del codice dei contratti pubblici vigente ed applicabile (es. certificato di collaudo, certificato di regolare esecuzione).

Per la realizzazione dell'operazione è richiesto l'utilizzo di un conto corrente dedicato all'operazione oggetto di finanziamento ed il mantenimento di un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata di tutte le transazioni relative all'operazione, ferme restando le norme contabili nazionali.

Nel rispetto del divieto di cumulo e per evitare il doppio finanziamento, i documenti giustificativi di spesa e di pagamento devono indicare, rispettivamente nella descrizione e nella causale, oltre che il CUP, il CIG e gli altri elementi previsti dalla normativa vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, anche le informazioni minime essenziali dell'operazione, quali il titolo del Progetto, il Programma di riferimento, etc.

In caso di mancato concreto avvio dei lavori o mancato completamento dell'operazione ammessa a contributo finanziario per la quale si sia provveduto ad erogare quota del contributo stesso, la Regione Basilicata potrà procedere alla revoca del contributo finanziario ed al recupero delle somme già erogate.

Articolo 11 – Modifiche al progetto

Il beneficiario può inoltrare, all'Ufficio Responsabile dell'Attuazione, eventuali richieste di proroga dei termini di attuazione dell'operazione, almeno tre mesi prima del termine ultimo di conclusione delle attività. La richiesta deve essere debitamente motivata e riconducibile a cause non previste e non dipendenti dal beneficiario.

È ammessa una sola richiesta di proroga e la stessa deve comunque essere coerente con il periodo di ammissibilità del PR Basilicata FESR FSE+ 2021-2027.

Eventuali richieste di varianti al progetto esecutivo devono essere inoltrate all'Ufficio Responsabile dell'Attuazione, almeno sei mesi prima del termine ultimo di conclusione delle attività. Le varianti sono soggette a comunicazione obbligatoria e devono rispettare le prescrizioni del Codice dei contratti Pubblici.

È consentito presentare al massimo una richiesta di variante al progetto.



Le varianti al progetto non possono comportare un incremento del contributo concesso.

Le eventuali richieste di variante al progetto devono essere adeguatamente motivate e argomentate. Inoltre, le stesse devono essere corredate, a seconda della tipologia, dall'aggiornamento della documentazione allegata alla domanda di contributo e della perizia di variante comprensiva degli allegati in essa richiamati (es. computo metrico di variante, quadro comparativo, ecc.).

In ogni caso, non sono ammissibili modifiche al progetto:

- inoltrate successivamente ai termini stabiliti ai commi precedenti del presente articolo;
- che prevedono variazioni del contributo inizialmente richiesto;
- che non rispettino i requisiti e le condizioni di ammissibilità previsti dalla DGR n. 241/2024;
- non adeguatamente motivate e argomentate, non corredate da idonea documentazione giustificativa che evidenzii gli scostamenti previsti rispetto al progetto originariamente ammesso a contributo, e/o le variazioni al piano dei costi del progetto;
- che alterino la finalità dell'operazione ammessa a finanziamento.

In caso di non accoglimento della richiesta di modifica, il beneficiario potrà scegliere di realizzare ugualmente l'operazione oppure di presentare formale dichiarazione di rinuncia al contributo. Nel caso in cui, nonostante il rigetto della richiesta di modifica, il beneficiario non dovesse realizzare l'operazione in aderenza alla proposta finanziata e/o concludere lo stesso entro i termini stabiliti, si procederà alla decadenza e revoca del contributo concesso.

Articolo 12 - Controlli

Con la sottoscrizione del presente Accordo, il Beneficiario accetta le forme di controllo previste, sulla correttezza e regolarità della spesa, dalle procedure di utilizzo delle risorse del PR FESR 2021/2027, inclusa la verifica puntuale di tutta la documentazione amministrativa e l'eventualità che l'operazione possa essere campionata per i controlli in loco.

La Regione si riserva il diritto di effettuare, in ogni tempo e con le modalità che riterrà più opportune, eventuali verifiche e controlli sull'avanzamento delle opere e sull'adempimento degli obblighi di cui al presente Accordo. Tali verifiche non esonerano comunque il Beneficiario dalla piena ed esclusiva responsabilità in ordine alla regolare e perfetta esecuzione delle operazioni finanziate e di ogni altra attività connessa.

Articolo 13 - Ritardi, inerzie ed inadempienze

In caso di ritardi inerzie o inadempienze nell'attuazione delle operazioni il Responsabile di Attuazione, informandone l'Autorità di Gestione, invita il Beneficiario ad adottare gli atti e ad assumere le iniziative ritenuti opportuni fissando un congruo termine in merito.

Il Beneficiario è tenuto, entro il termine assegnatogli, a far conoscere al Responsabile di Attuazione gli atti adottati, le iniziative assunte e i risultati conseguiti.

Nell'ipotesi di ulteriore inottemperanza o di mancato adeguamento alle modalità operative prescritte, il Responsabile di Attuazione, sentita l'Autorità di Gestione, adotta le misure amministrative di propria competenza.

Articolo 14 - Cause di revoca del contributo

La Regione procede alla revoca parziale o totale del contributo dell'operazione qualora sia riscontrata una irregolarità. L'ammontare della rettifica finanziaria connessa alla irregolarità riscontrata è stabilito in base alle indicazioni degli orientamenti della commissione Europea in materia di rettifiche finanziarie.

La Regione procede alla revoca, parziale o totale, nel caso in cui:

- il Beneficiario non registri le informazioni di monitoraggio sugli applicativi di monitoraggio, o registri le stesse con ritardo rispetto ai tempi previsti in relazione al Programma di finanziamento;
- il Beneficiario non abbia rispettato le obbligazioni stabilite dall'atto di ammissione a finanziamento e dal presente Accordo, dalle determinazioni dirigenziali dell'Ufficio regionale responsabile, dalle norme nazionali e regionali applicabili all'operazione;
- ricorrano le cause di revoca in materia di varianti in corso d'opera o di utilizzo dei ribassi d'asta previsti dalla normativa di settore vigente e dal presente Accordo;
- ricorrano le cause di revoca previste dall'articolo 65 del Reg. (UE) n. 2021/1060 in materia di stabilità delle operazioni;
- il beneficiario non rispetti le disposizioni in materia di comunicazione e trasparenza di cui all'articolo 8.

La Regione si riserva la facoltà di revoca parziale o totale del finanziamento qualora:

- il Beneficiario abbia realizzato l'operazione senza rispettare le scadenze fissate nell'atto di ammissione a finanziamento o di concessione del contributo;
- il mancato rispetto dei cronoprogrammi delle singole operazioni abbia determinato, il disimpegno automatico delle risorse o contribuito al mancato rispetto dei target in termini di spesa o di impegni giuridicamente vincolanti;
- il Beneficiario non custodisca i documenti o non ne assicuri l'accesso per il tempo e nei modi stabiliti;

- il Beneficiario non rispetti i compiti assegnati con il presente Accordo.

La Regione nel procedere alla revoca può applicare il principio di proporzionalità, ossia tener conto dell'incidenza delle cause della revoca sul mancato raggiungimento degli obiettivi programmatici e finanziari dell'Accordo.

Articolo 15 - Divieto di cumulo

Il Beneficiario dichiara di non percepire contributi, finanziamenti, o altre sovvenzioni, comunque denominati, da organismi pubblici per le stesse attività previste dall'operazione oggetto del presente Accordo.

In caso di accertata violazione di tale obbligo, l'Amministrazione regionale dispone la revoca del finanziamento e la risoluzione del presente Accordo.

Articolo 16 – Obblighi di riservatezza e trattamento dei dati personali

Le Parti hanno l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui vengano in possesso, di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli derivanti dal presente Accordo di collaborazione.

Le informazioni, i dati e le conoscenze riservate non potranno essere copiate o riprodotte in tutto o in parte dalle Parti, se non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento delle attività oggetto del presente Accordo.

Le Parti si impegnano altresì a trattare eventuali dati personali e sensibili conformemente alla normativa nazionale e al Regolamento UE GDPR n. 2016/679, nonché a qualsiasi altra normativa sulla protezione dei dati personali applicabile in Italia, ivi compresi i provvedimenti del Garante della Protezione dei Dati Personali.

Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto di norme di sicurezza.

Articolo 17 - Spese di bollo e di registrazione

Il presente Accordo è soggetto a imposta di bollo e registrazione in caso d'uso ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. 131 del 26 aprile 1986, a cura e a spese della Parte richiedente.

Articolo 18 – Trasparenza



Le Parti si impegnano a dare pubblicità al presente Accordo ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013 sugli obblighi di trasparenza inserendolo sul proprio sito web nell'elenco degli Accordi da essi stipulati con soggetti privati o con altre Amministrazioni Pubbliche.

Articolo 19 - Foro competente

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 15, comma 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, le eventuali controversie che dovessero insorgere in merito all'esecuzione del presente Accordo sono riservate alla giurisdizione esclusiva del Tribunale Amministrativo Regionale della Basilicata.

Articolo 20 - Norme Applicabili

Il presente atto risulta regolato dagli articoli sopra descritti, dalle vigenti norme in materia di accordi tra pubbliche amministrazioni, nonché, dai principi generali del Codice Civile.

Si allegano al presente Accordo:

Allegato 1 – Operazione Riqualificazione e potenziamento dei Sentieri – Ripristino e manutenzione “Muretti a secco e sistemi Terrazzati”. **(CUP C18E24000100002)**

Allegato 2 – Operazione Studi Monitoraggi, realizzazione e recupero di piccoli invasi, manutenzione di Piste Forestali. **(CUP C18E24000110002)**

Allegato 3 – Operazione Potenziamento CRAS e strutture di servizio. **(CUP C28E24000170002)**

Allegato 4 – Operazione Campagne di informazione e sensibilizzazione per scuole e cittadini. **(CUP C15B24000230002)**

Il presente atto è sottoscritto, in via telematica, con firma digitale, ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della Legge n. 241/1990.

Letto confermato e sottoscritto

Per il Beneficiario

Ente Parco – Il Presidente Dott. Giovanni MIANULLI

Per la Regione Basilicata

Dirigente Generale dell'Ambiente, del Territorio e dell'Energia – Dott. Michele Busciolano